REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **ROMA** SEZIONE **9**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	LUNERTI	FRANCO	Presidente
☐	CASO	LUIGI	Relatore
☐	LEPORE	ANTONIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6114/2015
  depositato il 28/09/2015

- avverso la sentenza n. 12806/2015 Sez:10 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia di ROMA
  contro:

[redacted]

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO n° 03236070987/2008 IRPEF-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 6114/2015

UDIENZA DEL

26/05/2016 ore 09:30

N° 4308/9/2016

PRONUNCIATA IL:

26.05.2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

30.05.2016

Il Segretario

www.commercialistatelematico.com

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso notificato in data 11 settembre 2015, l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Roma II, ricorreva avverso la sentenza n.12806/10/15, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso proposto dalla signora avverso il silenzio-rifiuto maturato sull'istanza di rimborso delle somme versate a seguito del recupero a tassazione operato ai sensi dell'art.36-ter D.P.R. 600/73 per pretesa indebita fruizione delle detrazioni per familiare a carico.

Ad avviso dell'appellante, il ricorso doveva essere dichiarato improcedibile perché il ricorso non era stato preceduto dall'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art.17-bis D.lgs. 546/92.

2. Nell'udienza del 26 maggio 2016, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

La Corte costituzionale, con la sentenza 16 aprile 2014, n. 98 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originaria versione normativa della mediazione obbligatoria tributaria (art. art. 17-*bis* D.lgs. 546/92 nel testo anteriore alle modifiche del 2013).

La Corte, infatti, pur affermando che la previsione di una forma di mediazione obbligatoria sia astrattamente compatibile

www.commercialistatelematico.com

con la Costituzione, ha rilevato l'incostituzionalità della sanzione dell'inammissibilità del ricorso per la mancata presentazione del reclamo, nonché della rilevabilità d'ufficio di tale inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio.

In seguito alla conseguente modifica normativa del citato art.17-*bis* operata con la legge 147/2013, l'omesso esperimento della previa mediazione non determina, automaticamente, la decadenza dall'azione giudiziaria ma impone al giudice di consentire al litigante di assolvere l'onere posto a suo carico per evitare la falcidia.

Si passa da un regime di inammissibilità rigido ad un regime di improcedibilità sanabile.

Infatti, il novellato comma 2 dell'articolo 17-bis stabilisce che «Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo».

Ciò significa che con la proposizione del ricorso si apre una fase amministrativa di durata pari a 90 giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione.

Tale fase, che si colloca temporalmente tra l'avvio dell'azione giudiziaria (coincidente con la notifica del ricorso) e l'eventuale instaurazione del giudizio (i termini per la costituzione del ricorrente, come si vedrà, restano sospesi durante il procedimento), è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo,

www.commercialistatelematico.com

che la causa sia portata a conoscenza del giudice.

Durante la pendenza del procedimento di reclamo/mediazione, e cioè a decorrere dalla notifica del ricorso e nei successivi 90 giorni, il ricorso non è procedibile e sono sospesi *ex lege* la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di contestazione, come previsto dal comma 8 dell'articolo 17-bis.

2. Nel caso di specie, tra la data in cui l'agenzia ha avuto notizia della proposizione del ricorso (31 gennaio 2013) e la data dell'udienza di discussione della controversia innanzi alla CTP (16 febbraio 2015) il citato termine di 90 giorni è ampiamente decorso.

Pertanto, essendo trascorsi – seppure infruttuosamente - i termini per l'espletamento della procedura di reclamo/mediazione, il giudizio era assolutamente procedibile.

Conseguentemente, l'appello va respinto.

3. In considerazione della particolare complessità della questione giuridica, anche in considerazione dell'intervenuta pronuncia della Corte costituzioanle, nonché della mancata costituzione della parte appellata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione tributaria regionale, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, rigetta l'appello come in atti proposto e compensa tra le parti le

www.commercialistatelematico.com

spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2016.

L'ESTENSORE

(Luigi Gaso)

IL PRESIDENTE

(Franco Lunerti)

www.coramercialistatelematico.com